

**Cass. pen. Sez. I Ord., 05-12-2017, n. 16358**

## **MINORI**

Non è manifestamente infondata e appare rilevante nel caso esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 del D.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenni, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto delle limitazioni patite dal minorenni e del comportamento da questo tenuto durante il periodo di messa alla prova", così disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del procedimento.

**Cass. pen. Sez. I, 05-12-2017, n. 16358**

## **TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE**

La Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 31 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29, e art. 657-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenni, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenni durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

**Cass. pen. Sez. I Ord., 05-12-2017, n. 16358 (rv. 272707)**

## **TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE**

TRIBUNALE PER I MINORENNI - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere - Esito negativo della messa alla prova in concreto connotata da profili di afflittività - Determinazione della pena da eseguire - Artt. 29 d.p.r. n. 448 del 1988 e 657-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione che il giudice tenga conto delle limitazioni patite dal minore e del suo comportamento - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza

In tema di procedimento minorile, non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost., la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso di esito negativo della messa alla prova, in concreto connotata da profili di afflittività, il giudice determini la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite dal minore e del comportamento dal medesimo tenuto durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova. (Solleva quest. legitt.ta' costit., Trib.Min. Milano, 06/03/2017)

**FONTI**

CED Cassazione, 2018